

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DA CONFERIRE OD AUTORIZZARE AI DIPENDENTI COMUNALI (art. 58 D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ai dipendenti dell'Amministrazione comunale.
- 2) Per i rapporti a tempo parziale resta ferma la disciplina di cui al D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117.

Art. 2

Criteri generali

- 1) I dipendenti del Comune non possono ricoprire cariche, né svolgere gli incarichi di cui all'articolo 1, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Regolamento e, comunque, al di fuori del normale orario di lavoro.
- 2) Gli incarichi non possono essere conferiti né accettati o autorizzati quando l'espletamento degli stessi sia suscettibile di arrecare pregiudizio allo svolgimento dei compiti presso l'Amministrazione di appartenenza, anche in relazione all'attività progettuale programmata, nonché al prestigio ed al decoro della medesima Amministrazione. Parimenti, non potrà essere conferito od autorizzato alcun incarico che possa influire sull'imparziale esercizio delle pubbliche funzioni, ovvero che profili un conflitto di interessi con l'ente di appartenenza.
- 3) In ogni caso il dipendente ha il dovere di assicurare che ogni attività sia svolta in modo tale da non pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
- 4) Sono sempre vietati i cumuli di attività, nonché le attività connotate, congiuntamente, dalla professionalità e dalla continuità.
- 5) Sono vietati gli incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto, nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio del dipendente.
- 6) Sono vietati gli incarichi di collaborazione con individui ed organizzazioni nel cui espletamento sia necessario acquisire, da parte di questi soggetti, licenze, autorizzazioni, etc., rilasciate dall'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di pubblico impiego.

Art. 3

Modalità per il conferimento o l'autorizzazione agli incarichi

- 1) Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, ovvero le società o persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, che intendano conferire un incarico ad un dipendente formulano, al fine di ottenerne l'autorizzazione, richiesta nominativa al Sindaco indicando:

- a) l'oggetto dell'incarico;
 - b) la durata (tempi di inizio e conclusione della prestazione);
 - c) la sede di svolgimento dell'attività;
 - d) le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico;
 - e) il compenso, se previsto;
- 2) Ove la proposta di incarico, indicante i dati ed i motivi di cui al comma precedente, venga rivolta direttamente al dipendente, questi deve rimetterla al Sindaco per il relativo esame e le conseguenti determinazioni.
 - 3) Il Sindaco autorizza o conferisce, in quest'ultimo caso anche ai sensi di quanto stabilito nella deliberazione di C.C. n. 31 del 16 giugno 1995, esecutiva, l'incarico richiesto, previa acquisizione del parere vincolante del Capo Settore e, per lui, del Segretario Generale, valutando la natura ed il tipo di incarico, le ragioni che inducono ad attribuirlo, la misura dell'eventuale compenso corrisposto nel caso di conferimento, la compatibilità con l'attività di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto.
 - 4) L'incarico conferito od autorizzato potrà essere prorogato dal Sindaco, seguendo la stessa procedura di cui ai commi precedenti, in presenza di congrue motivazioni.

Art. 4

Sospensione, revoca, limiti e violazioni

- 1) I conferimenti di incarichi e/o le autorizzazioni possono essere motivatamente sospese o revocate dal Sindaco per sopravvenute esigenze di servizio evidenziate e proposte dal Capo Settore e/o per lui dal Segretario Generale.
- 2) Parimenti, si dà luogo alla revoca, nella stessa modalità del precedente comma, allorché risulti che lo svolgimento delle attività procuri detrimento al servizio o che violi i limiti della territorialità (se previsto), dell'orario, della priorità dei compiti di ufficio, del divieto di utilizzo di strumenti o mezzi comunali, del divieto di operare per committenze aventi commistione di interesse con l'ente, del limite temporale degli incarichi.

Art. 5

Attività ed incarichi consentiti ai dipendenti comunali

- 1) Fatte salve le incompatibilità previste espressamente in disposizioni legislative, sono consentiti ai dipendenti, caso per caso:
 - a) gli incarichi di consulenza, di perizia, di arbitro, di progettazione e/o di direzione lavori, eccetera, limitati nel tempo, conferiti da Amministrazioni e/o da enti pubblici, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale;
 - b) le partecipazioni a commissioni di collaudo, di gara, di concorso, disciplinari, di aggiudicazione o comunque di organi collegiali attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario, conferite da Amministrazioni e/o da enti pubblici, ovvero da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale;
 - c) la partecipazione a collegi sindacali o di revisione dei conti in società a partecipazione pubblica od enti pubblici, ovvero in società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale;

- d) la nomina a cariche in società cooperative in generale;
- e) l'attività professionale per motivi propri, della propria famiglia, o di parenti fino al 4° grado, sempreché l'attività venga esercitata in modo marginale e saltuario in ore extra ufficio;
- f) gli incarichi di docenza in corsi e/o seminari di formazione e/o aggiornamento professionale, organizzati da Amministrazioni o enti pubblici, oppure da società o persone fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale;
- g) gli incarichi professionali specifici per conto dell'Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di pubblico impiego, in ore extra ufficio e con compenso ridotto a termini di legge;

Art. 6

Criteri di gestione e di pubblicità degli incarichi conferiti od autorizzati

- 1) Presso il Servizio Personale è tenuto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, un elenco nominativo, aggiornato, di tutti gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti comunali e dei relativi compensi.
- 2) L'elenco viene annualmente pubblicato, per non meno di quindici giorni, all'albo pretorio comunale, contestualmente all'invio annuale da parte del Comune all'anagrafe istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 3) Per i dipendenti che, in sede di dichiarazione annuale, abbiano, ove consentito, conseguito un reddito di lavoro autonomo, nonché redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire, tali emolumenti, compensi, indennità (percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità per l'espletamento di incarichi affidati) devono essere, per la parte eccedente il suddetto importo, riversati al netto delle imposte, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge 27 ottobre 1993, n. 432), a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso. La disposizione non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali ove consentite ai pubblici dipendenti.

Art. 7

Incompatibilità: pronuncia, conseguenze

- 1) L'incompatibilità, salvo i casi in cui opera di diritto, va pronunciata di volta in volta, osservando le norme procedurali contenute nel capo I, titolo V, del D.P.R. n. 3 del 1957.
- 2) L'esercizio di attività od incarichi non autorizzati ovvero incompatibili con lo status di dipendente dell'ente e comunque ogni violazione alla materia, comporta anche il promovimento, da parte del competente organo, del procedimento disciplinare.

Art. 8

Norma finale e di rinvio

- 1) Il presente Regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.

- 2) Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa legislativa ed al Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 31 marzo 1994 (in G.U. del 28 giugno 1994, n. 149) prescindendosi quindi dalle disposizioni statutarie e/o regolamentari degli Enti, Consorzi, Aziende, Istituzioni ai quali il Comune partecipa o, comunque ha un interesse. In tal caso il conferimento o l'autorizzazione, sempre nel rispetto dei criteri adottati nel presente Regolamento, verrà effettuata, volta per volta, soltanto laddove ricorrano speciali motivi.
- 3) Gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.

Art. 9 **Entrata in vigore**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 59, 3° comma, dello Statuto Comunale, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione, degli estremi di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. e della ripubblicazione.